# *Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana*

## MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|---|---|
| **Estremi del Provvedimento** | **Sentenza n. 182 dell'11/05/2022 – 21/07/2022**<br>**Udienza pubblica dell'11/05/2022** |
| **Massima: 1** | **Titolo**<br>Enti Locali - Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Consiglio regionale - Riduzione dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali cessati dal mandato – Inammissibilità.<br><br>**Testo**<br>Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2 sollevate, in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 67 – questi ultimi tre parametri evocati a fondamento del principio di tutela del legittimo affidamento – 97 e 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); agli artt. 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE); agli artt. 10, 20 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché all'«art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali» – dal Tribunale ordinario di Trieste.<br>Il remittente avrebbe qualificato le misure disposte dalla norma censurata come interventi riduttivi del vitalizio e come prelievi tributari, ma i diversi parametri evocati risultano soltanto enunciati o mancanti di una adeguata motivazione. |
| **NOTE:** | **Atti oggetto del giudizio**<br>Art. 3 della legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13/02/2015, n. 2.<br><br>**Parametri costituzionali**<br>Artt. 2, 10, 11, 23, 42, 48, 51, 67, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.<br><br>**Altri parametri e norme interposte**<br>Art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali(CEDU);<br><br>Artt. 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE); |

***Avv. Giovanni Bologna***
*via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo*
*Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it*

| | |
|---|---|
| | Artt. 10, 20 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché all'«art. 2015 del Pilastro europeo dei diritti sociali». |
| **Massima: 2** | **Titolo**<br>Enti Locali - Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Consiglio regionale - Riduzione dell'assegno vitalizio dei consiglieri regionali cessati dal mandato - Contenimento della spesa pubblica - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di legittimo affidamento, di uguaglianza in materia tributaria, di accesso alle cariche di rappresentanza democratica del Paese e del libero e indipendente esercizio delle funzioni di consigliere regionale - Non fondatezza delle questioni.<br><br>**Testo**<br>Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 48, 51, 53, 64, 66, 67, 68 e 69 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste.<br>Gli interventi riduttivi posti dal legislatore regionale, giunti al culmine di un percorso caratterizzato da una precedente riduzione dei vitalizi nel 2006, mirano a ripristinare criteri di equità e ragionevolezza, nonché a rimuovere le sperequazioni e incongruenze insite in un trattamento di favore, risultando ciò preponderante rispetto alla tutela del legittimo affidamento.<br>L'iniziativa legislativa censurata è motivata da finalità di contenimento dei costi, a sua volta supportata da esigenze di sostenibilità del sistema dei vitalizi e di coordinamento interregionale, nonché da ragioni di equità, a fronte di un trattamento normativo vantaggioso, pensato per garantire, anche ai non abbienti, l'accesso alle cariche elettive.<br>Le misure introdotte da tali norme, oltre a trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza, non trasmodano in una disciplina lesiva del legittimo affidamento, né provocano una decurtazione patrimoniale del soggetto non rinvenendosi in tale riduzione (peraltro limitata ai soli trattamenti di elevato ammontare) i tratti distintivi della fattispecie tributaria. |
| **NOTE:** | **Atti oggetto del giudizio**<br>Art. 3 della legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13/02/2015, n. 2.<br><br>**Parametri costituzionali**<br>Artt. 3, 48, 51, 53, 64, 66, 67, 68 e 69 della Costituzione. |

**Redattore : Dott.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto**
**Firmato Avv. Bologna**

*Avv. Giovanni Bologna*
*via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo*
*Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it*